

COMUNE DI MADIGNANO - CAPITOLO 4: Componente "TARI" (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI "TARI"

INDICE

TITOLO I° ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI	
Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Istituzione del tributo
Articolo 3	Gestione e classificazione dei rifiuti
Articolo 4	Rifiuti assimilati agli urbani
Articolo 5	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Articolo 6	Soggetto attivo
TITOLO II° PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	
Articolo 7	Presupposto per l'applicazione del tributo
Articolo 8	Soggetti passivi
Articolo 9	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Articolo 10	Produzione di rifiuti speciali non assimilati
TITOLO III° DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO	
Articolo 11	Determinazione della base imponibile
Articolo 12	Tariffa del tributo
Articolo 13	Determinazione della tariffa
Articolo 14	Piano Finanziario
Articolo 15	Classificazione delle utenze non domestiche
Articolo 16	Tariffa per le utenze non domestiche
Articolo 17	Determinazione del numero occupanti le utenze domestiche
Articolo 18	Tariffa per le utenze domestiche
Articolo 19	Obbligazione tributaria
Articolo 20	Servizio attivo
Articolo 21	Mancato o irregolare svolgimento del servizio
Articolo 22	Istituzioni scolastiche statali
Articolo 23	Tariffa puntuale per rifiuti ingombranti e scarti vegetali conferiti da UND
Articolo 24	Tributo giornaliero
Articolo 25	Tributo provinciale
TITOLO IV° RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E ESENZIONI	
Articolo 26	Riduzioni tariffarie
Articolo 27	Riduzioni all'utenza domestica
Articolo 28	Riduzioni all'utenza non domestica
Articolo 29	Procedura per il riconoscimento della riduzione per avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
Articolo 30	Riduzioni ed esenzioni
TITOLO VI° DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITÀ	
Articolo 31	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Articolo 32	Riscossione della TARI
Articolo 33	Rimborsi e compensazioni
Articolo 34	Importi minimi
Articolo 35	Funzionario responsabile
Articolo 36	Verifiche e accertamenti
Articolo 37	Sanzioni e interessi
Articolo 38	Riscossione coattiva
Articolo 39	Trattamento dei dati personali

TITOLO VII° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Articolo 40	Norma di rinvio
Articolo 41	Clausola di adeguamento
Articolo 42	Entrata in vigore e abrogazioni
Articolo 43	Disposizioni transitorie
Allegato A)	Tariffe TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)
Allegato B)	Tariffe TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)
Allegato C)	Rifiuti Assimilati agli Urbani
Allegato D)	Produzione di rifiuti assimilati e non

TITOLO I° ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di **MADIGNANO**, del Tributo comunale sui Rifiuti (TARI), che costituisce, ai sensi dell'Art. 1, comma 639, Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), una delle componenti dell'Imposta Unica Comunale "IUC" riferita ai servizi.
2. L'entrata qui disciplinata, ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 Istituzione del Tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la TARI, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e s.m.i., dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
3. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, è quello previsto del D.P.R. n. 158/1999.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
5. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Articolo 3

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, dalle disposizioni locali in materia di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la nozione e la classificazione dei rifiuti si rinvia alle norme del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 4

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato C), esclusi i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di demolizione, costruzione e attività di scavo.
2. Per poter essere conferiti al servizio pubblico, i rifiuti prodotti dalle UND devono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - per le tipologie raccolte p.a.p.: i rifiuti devono rientrare in una delle tipologie di raccolta previste dal contratto di igiene ambientale; essere correttamente differenziati; essere esposti in contenitori svuotabili con le attrezzature in dotazione al gestore del servizio;
 - per i rifiuti ritirati in piattaforma: i rifiuti devono rientrare tra i CER presenti nell'autorizzazione dell'impianto, in quantità compatibile con le quantità/volumi autorizzati. Inoltre le UND devono essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto dei propri rifiuti e del Formulario di identificazione dei rifiuti;
 - che l'assimilazione delle sostanze indicate nell'allegato C) opera indipendentemente dalla quantità smaltita dall'utente.

Articolo 5

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'Art. 185, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. n. 117/2008.

Articolo 6
Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II°
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 7
Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento. A tal fine, si considerano imponenti tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
4. Come previsto dall'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono escluse dalla tassazione:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
6. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
7. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Articolo 8

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso del soggetto destinatario gli eredi sono obbligati in solido.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il Funzionario responsabile designato dall'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e s.m.i., può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'Art. 1117 del codice civile e al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal precedente comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree dei partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato.
8. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, il tributo è dovuto dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno, ed è associato ad un nucleo di persone pari a quanto indicato all'Articolo 17 del presente regolamento.
9. Per famiglia anagrafica si deve intendere l'insieme di persone legate da qualsiasi vincolo, coabitanti e aventi dimora abituale nell'unità immobiliare di tipo abitativo, così come definita e iscritta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano.
10. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali di cui sopra sono quelli per i quali l'attività è conseguente a un'autorizzazione amministrativa/segnalazione di inizio attività rilasciata dal competente ufficio.
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Articolo 9

Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

Utenze Domestiche (UD)

- a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio: parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b) aree comuni condominiali ai sensi dell'Art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- c) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- e) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- f) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

Utenze Non Domestiche (UND)

- a) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e fatto salvo quanto previsto all'Articolo 10 del presente Regolamento;
- b) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- c) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- d) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- e) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- f) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- g) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- h) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - i) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti (le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio);
 - l) superfici di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali a essi accessori quali spogliatoi, servizi, gradinate, ecc..
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 10

Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi o non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo.
3. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo [Articolo 31](#) e a fornire annualmente idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
4. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2, non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
5. Per utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le riduzioni nelle percentuali cui alla allegata Tabella D). Tale riduzione diviene rilevante anche per il calcolo della maggiorazione per la copertura dei costi indivisibili.
6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma (puramente indicativo) si farà riferimento a coefficienti di valutazione che tengano conto, oltre che alla tipologia del rifiuto prodotto, per quella parte assimilabile all'urbano e conferibile al servizio di raccolta, alla presunta quantità e qualità dello stesso.

TITOLO III°
DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 11
Determinazione della base imponibile

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e s.m.i., la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga ovvero da misurazione diretta.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadro per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadro.
4. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'Art. 19, comma 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, come integrato dall'Art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 225/2010, con modificazioni, dalla Legge n. 10/2011.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – Città e autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

Articolo 12
Tariffa del tributo

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999, degli Articoli 16 e 18 del presente Regolamento.
3. La tariffa è determinata annualmente in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Articolo 13 **Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti (QUOTA FISSA) e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (QUOTA VARIABILE), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'Art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
2. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'Art. 33-bis, del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nel presente regolamento. Si ritiene tuttavia che, sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione, sia possibile aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie.
4. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche sono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.
 - c) Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi e massimi previsti.

Articolo 14 **Piano Finanziario**

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio, ai sensi dell'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e s.m.i.; il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

3. Ai costi indicati nel piano finanziario sostenuti dal gestore del servizio, sono aggiunti i costi sostenuti direttamente dal Comune, siano questi inerenti le fasi del servizio da esso espletate, comprese le quote di ammortamento per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, siano riferiti a costi amministrativi relativi alla gestione del tributo nonché alla sua riscossione e all'eventuale contenzioso. Altresì, vanno computati i costi per la costituzione del fondo svalutazione crediti, per il premio per la raccolta differenziata, per l'attività del recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e ogni altro costo connesso a sgravi o rimborsi.
4. Dal costo così determinato, sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, al netto della riduzione del tributo riconosciuta nei confronti degli utenti.
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa del tributo e in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99.

Articolo 15 **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, come riportato all'Articolo 16 del presente Regolamento, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco, saranno inserite nella categoria tariffaria con produttività potenziale di rifiuti più simile.
3. La categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, va individuata sulla base dell'attività effettivamente svolta sulle superfici.
4. Qualora sulla stessa superficie si svolgano promiscuamente più attività, si attribuisce quella della categoria prevalente ai fini dei rifiuti.
5. Nel caso di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente.
6. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
7. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con produttività potenziale di rifiuti più simile.
8. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Articolo 16

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, allegata tabella B), secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, allegata tabella B), secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. A categoria determinata, la tariffa deve essere applicata in misura unitaria al complesso soggetto di tassa.
6. Agli effetti della commisurazione della TARI i locali e le aree tassabili sono classificati come da allegata tabella B1).

Articolo 17

Determinazione del numero occupanti le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.
4. Le variazioni del numero dei componenti di utenze domestiche residenti, devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo Articolo 31, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare le quali sono aggiornate d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune come residenti, non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - anziano collocato in casa di riposo (se monocomponente si applicherà solo parte fissa);
 - soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
6. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a due (2), fatte salve le verifiche d'ufficio e la possibilità da parte dell'utente di comunicare il numero effettivo.

7. Anche nel caso in cui l'Utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel comune, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente secondo indicazione del comma precedente.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Articolo 18 **Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche, è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, allegata tabella A), secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 19 **Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° del mese successivo all'occupazione, detenzione o possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo, qualora dovuto, secondo quanto stabilito dal successivo Articolo 33.

Articolo 20 **Servizio attivo**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito e attivo.

Articolo 21 **Mancato o irregolare svolgimento del servizio**

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del gestore del servizio entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.
2. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

Articolo 22
Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) continuano ad applicarsi le norme dell'Art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 23
Tariffa puntuale per rifiuti ingombranti e scarti vegetali conferiti da UND

1. I rifiuti ingombranti indifferenziati e vegetali conferiti dalle utenze non domestiche presso le piattaforme sovracomunali e/o centri di raccolta dotati di sistema di pesatura e accompagnati da formulario di identificazione, verranno imputati in tariffa variabile in base all'effettiva quantità conferita e solo per la quota di costo relativa allo smaltimento.
2. Per il calcolo di questa quota di tariffa variabile, si utilizzano i dati effettivi registrati a consuntivo e la tariffa viene imputata nella prima rata dell'anno successivo.

Articolo 24
Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per il Canone per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'Art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 25
Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.

TITOLO IV°
RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E ESENZIONI

Articolo 26
Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e s.m.i., la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma non ricorrente purché non superiori a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%.
2. Nel caso in cui si verifichi l'interruzione del servizio per la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 27
Riduzioni all'utenza domestica

1. Il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche per la raccolta differenziata.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, obiettivo del presente regolamento è di introdurre, in accordo all'organizzazione del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. Le forme di riduzione verranno stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
3. E' applicato uno sconto (sulla parte variabile della tariffa) del 20 % a favore delle utenze che dichiarano e dimostrano di provvedere al compostaggio domestico. Il gestore provvederà ad effettuare i dovuti controlli sulla effettiva pratica del compostaggio.

Articolo 28
Riduzioni all'utenza non domestica

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 661 Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche, è applicato un coefficiente di riduzione limitate alla quota variabile, del tributo sui rifiuti dovuto dalle utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorché dichiarati assimilati, vengano di fatto avviati al recupero, in un ciclo proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle vigenti normative, ovvero vengano smaltiti autonomamente ed a proprie spese da parte del produttore, producendo un risparmio di spesa per il Comune a livello di costi di conferimento in discarica:
 - a) la riduzione, che potrà essere in misura del 100% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria non domestica;

- b) nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico e i rifiuti da imballaggio non assimilati avviati al recupero.
1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
 2. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche non stabilmente attive, adibiti ad attività stagionali e periodiche e pertanto occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, come da provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota fissa e variabile, sarà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione risultante dall'atto autorizzativo, o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.

Articolo 29

Procedura per il riconoscimento della riduzione per avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Il titolare dell'attività che provvede al recupero deve presentare, all'Ufficio Tributi, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
 - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
 - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
 - periodo di avvio a recupero.
2. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'Art. 6, comma 4 Legge n. 212/2000, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
 - copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
 - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.
 - La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

Articolo 30

Riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune si sostituisce nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, totalmente o parzialmente, nei seguenti casi:
 - a) i locali delle abitazioni occupate da persone che vivono del solo reddito di pensione di invalidità civile e/o della pensione sociale, a condizione che nello stesso nucleo familiare non esistano altri redditi;
 - b) i locali delle abitazioni aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7, condotti o comunque occupati da famiglie come anagraficamente definite (D.P.R. 223/1989), che non eccedano le due unità ed aventi entrambe compiuto, nell'anno di tassazione, il sessantacinquesimo anno di età e con reddito lordo complessivo non superiore a:

- Euro 15.000,00 (quindicimila), il Tributo applicato in base alla tariffa in vigore, in sede di determinazione delle tariffe, sarà ridotto fino a un massimo del 50 per cento;
 - Euro 7.000,000 (settemila), il Tributo applicato in base alla tariffa in vigore, in sede di determinazione delle tariffe, sarà ridotto fino a un massimo del 75 per cento;
- c) i locali occupati da persone sole o riunite in nuclei famigliari, nullatenenti e in condizioni di accertata indigenza, assistite dal Comune, limitatamente per quelli direttamente occupati e con la esclusione dei subaffittati.
2. Non hanno diritto a tale esonero o agevolazione chi, pur trovandosi nelle condizioni sopracitate, risulta proprietario di immobili. Non si considerano fra questi, i proprietari del solo alloggio occupato per abitazione propria.
 3. L'esonero o l'agevolazione è concessa su domanda dell'interessato e previa valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, a condizione che questi dimostri di averne diritto.
 4. Il Comune riconosce le seguenti riduzioni alla tariffa che si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - Il tributo è ridotto fino a un massimo del 40 per cento, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile della tariffa, per le aree e i locali esclusivamente adibiti a pensionati, case di prima accoglienza e simili, con permanenza limitata nel tempo degli ospiti e senza scopo alcuno di lucro.
 - Il tributo è altresì ridotto fino a un massimo del 40 per cento per le aree e i locali adibiti ad accertata ed esclusiva funzione sociale, ivi comprese le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale di cui alla L.R. n. 22/1993;
 5. Il Comune riconosce le seguenti esenzioni dalla superficie del tributo ai locali e le aree seguenti:
 - a) locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
 - b) locali e le aree occupate o detenute a qualsiasi titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - c) locali adibiti al culto, ammessi dallo Stato, nonché i locali strettamente connessi all'esercizio del culto (quali: cori, cantorie, sacrestie e simili) ad eccezione degli eventuali locali a uso abitazione o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
 - d) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito e alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
 - e) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Servizi sociali.
 6. Le riduzioni ed esenzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
 7. La concomitanza di più riduzioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento, non darà effetto ad alcun cumulo, si assumerà pertanto la riduzione-agevolazione di maggior favore per il contribuente.
 8. Per le riduzioni ed esenzioni di cui al presente Regolamento, non si farà luogo ad attenuazione tariffaria per la superficie abitativa inferiore a mq. 35.
 9. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esonero.
 10. L'esonero o l'agevolazione, una volta concesso, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

11. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio la denuncia di cessazione e il tributo decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esonero.
12. E' fatto obbligo presentare la documentazione ritenuta necessaria dall'Ufficio competente nei termini richiesti, pena la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno interessato.
13. Le variazioni che si presenteranno durante l'anno di tassazione (maggiore o minore reddito, variazione anagrafica familiare, superfici) potranno portare modifiche alla Tassazione con decorrenza dall'anno successivo.

TITOLO VI° DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITÀ

Articolo 31 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, debitamente sottoscritta in originale, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
4. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC con firma digitale.
5. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio tramite PEC. La tassazione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
7. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze Domestiche (UD)

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione (via/viale/piazza, n. civico e n. interno ove esistente), superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Copia planimetria dell'immobile se richiesta dall'ufficio;
- e) Numero degli occupanti i locali;
- f) Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti;
- g) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze Non Domestiche (UND)

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società.
 - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile, superficie catastale e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati e loro partizioni interne, superfici aree scoperte e relative destinazioni d'uso, allegando le relative planimetrie aggiornate;
 - e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o da uno dei soggetti conviventi, oppure dal proprietario dell'immobile in caso non sia possibile reperire l'inquilino, entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8, se più favorevole.
 11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 32

Riscossione della TARI

1. Il tributo comunale sui rifiuti sono versati direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. In deroga all'Art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'Art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, anche per posta semplice, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze **fissate**. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'Art. 7 della Legge n. 212/2000.
4. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.

5. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive. Con la delibera di approvazione delle tariffe sono stabilite il numero delle rate e la scadenza.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto, è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'Art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, sono conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede a riversare alla Provincia il tributo provinciale riscosso, di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato Articolo 18.

Articolo 33 **Rimborsi e compensazioni**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente Articolo 32, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dall'Art.1, comma 165 della Legge n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 34 **Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore a € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
4. Per la tariffa giornaliera non si fa luogo al versamento quando l'importo dovuto risulta inferiore a € 2,00.

Articolo 35 **Funzionario responsabile**

1. A norma dell'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e s.m.i., la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 36 **Verifiche e accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente Articolo 31 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile del Tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui all'Art. 1, commi 179-182 della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con quali il medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente Articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi periodicamente, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali e aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'Art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

6. Le attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (Art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti del D.L. n. 70/2011) a ditta esterna quale soggetto indicato nell'Art. 52, comma 5 del D.Lgs. n. 446/1997.

Articolo 37

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'Articolo 36, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi calcolati in base al tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Articolo 38

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 39

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

TITOLO VII°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 40

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e s.m.i., del D.P.R. n. 158/1999, e successive modificazioni e integrazioni, alle disposizioni locali in materia di smaltimento dei rifiuti adottate da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 41
Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 42
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dallo 01/01/2014.
2. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'Art. 3, comma 1 Legge n. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'Art. 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'Art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 448.
3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES, nonché con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
4. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo TARES relativo alle annualità pregresse.
5. I comuni possono, in deroga all'Art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.

Articolo 43
Disposizioni transitorie

1. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse contenute, necessari per l'applicazione del tributo TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.
2. In sede di prima applicazione della TARI il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato. In caso di mancata comunicazione il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dall'Articolo 17 del presente regolamento.

Tariffe UTENZE DOMESTICHE		
<i>N° componenti familiari</i>	<i>Quota parte FISSA € / mq</i>	<i>Quota parte VARIABILE €</i>
1	0,69	29,22
2	0,81	52,61
3	0,89	61,38
4	0,95	70,14
5	1,02	84,75
6	1,07	99,37

Le tariffe di cui sopra tengono conto dei coefficienti :

Ka : coefficiente di adattamento per la superficie e numero di componenti nucleo familiare

Kb : coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti nucleo familiare.

Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb <u>Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti</u>				
Pers .	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,84	0,6	1
2	Componenti nucleo familiare	0,98	1,4	1,8
3	Componenti nucleo familiare	1,08	1,8	2,3
4	Componenti nucleo familiare	1,16	2,2	3
5	Componenti nucleo familiare	1,24	2,9	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,30	3,4	4,1

Tariffe UTENZE non DOMESTICHE				
Cat.	Descrizione	Quota € / mq		Totale € / mq
		Fissa	Variabile	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,36	0,26	0,62
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,80	0,58	1,38
3	Stabilimenti balneari	0,46	0,34	0,80
4	Esposizioni, autosaloni	0,46	0,34	0,80
5	Alberghi con ristorante	1,50	1,09	2,59
6	Alberghi senza ristorante	0,99	0,71	1,70
7	Case di cura e riposo	0,91	0,66	1,57
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,39	1,00	2,39
9	Banche e istituti di credito	0,55	0,40	0,96
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	1,29	0,93	2,22
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,65	1,19	2,84
12	Attività artigianali, tipo botteghe; falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,35	0,98	2,33
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,99	0,72	1,71
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,59	0,43	1,02
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,97	0,71	1,68
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,10	3,70	8,80
17	Bar, caffè, pasticcerie	3,63	2,62	6,25
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,53	1,83	4,36
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,39	1,73	4,12
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	6,52	3,73	10,25
21	Discoteche, night club	1,35	0,98	2,33

Le tariffe di cui sopra tengono conto dei coefficienti minimi di Kc : di potenziale produzione di rifiuti per la parte fissa e di Kd : produzione in K/g per mq anno per l'attribuzione della parte variabile, previsti dalla legge.

Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd
Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti

Cat.	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
		Min.	Max	Min.	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	3,11	3,55
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	2,50	4,16
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,61	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,39	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	49,72	85,60
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	8,56	13,45

Allegato C)	Rifiuti Assimilati Agli Urbani
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:	
<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti di carta, cartone e similari; 	
<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 	
<ul style="list-style-type: none"> • imballaggi primari 	
<ul style="list-style-type: none"> • imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata; 	
<ul style="list-style-type: none"> • contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 	
<ul style="list-style-type: none"> • sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; 	
<ul style="list-style-type: none"> • accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; 	
<ul style="list-style-type: none"> • frammenti e manufatti di vimini e sughero, 	
<ul style="list-style-type: none"> • paglia e prodotti di paglia; 	
<ul style="list-style-type: none"> • scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 	
<ul style="list-style-type: none"> • fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 	
<ul style="list-style-type: none"> • ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 	
<ul style="list-style-type: none"> • feltri e tessuti non tessuti; 	
<ul style="list-style-type: none"> • pelle e simil - pelle; 	
<ul style="list-style-type: none"> • gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni; 	
<ul style="list-style-type: none"> • resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; 	
<ul style="list-style-type: none"> • imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; 	
<ul style="list-style-type: none"> • moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 	
<ul style="list-style-type: none"> • materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 	
<ul style="list-style-type: none"> • frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 	
<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 	
<ul style="list-style-type: none"> • manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 	
<ul style="list-style-type: none"> • nastri abrasivi; 	
<ul style="list-style-type: none"> • cavi e materiale elettrico in genere; 	
<ul style="list-style-type: none"> • pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 	
<ul style="list-style-type: none"> • scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; 	
<ul style="list-style-type: none"> • scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; 	
<ul style="list-style-type: none"> • residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; 	
<ul style="list-style-type: none"> • accessori per l'informatica. 	
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Art.2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:	
<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti delle cucine; 	
<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; 	
<ul style="list-style-type: none"> • vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, 	
<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti ingombranti 	
<ul style="list-style-type: none"> • spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; 	
<ul style="list-style-type: none"> • indumenti e lenzuola monouso; 	
<ul style="list-style-type: none"> • gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi 	
<ul style="list-style-type: none"> • pannolini pediatrici e i pannoloni, 	
<ul style="list-style-type: none"> • contenitori e sacche delle urine; 	
<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti verdi. 	

ALLEGATO D) PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E NON**TABELLA DI RIDUZIONE DELLE SUPERFICI PER UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI**

Utenze non Domestiche	perc/rid.
✓ lavanderie a secco, tintorie non industriali:	del 10 per cento;
✓ laboratori fotografici, eliografie:	del 20 per cento;
✓ autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti:	del 35 per cento;
✓ gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici:	del 15 per cento;
✓ laboratori d'analisi:	del 20 per cento;
✓ autolavaggi, autoservizi, autorimessaggi:	del 15 per cento;
✓ allestimenti insegne:	del 15 per cento;
✓ tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie:	del 20 per cento;
✓ marmisti e vetrerie	del 15 per cento
✓ pelletterie e zincaturifici	del 15 per cento
✓ officine di carpenteria metallica	del 15 per cento